ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III *BIS*

ROMA

RGN 6600/2013

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse di **Barbarulo Mariarosaria**, C.F. BRBMRS79R47H703L, che concorre per la classe di concorso AA00, per la Campania; **Cruoglio Marina**, C.F. CRGMRN82L55G039O, che concorre per la classe di concorso EE00, per la Campania; **Fittipaldi Mirella**, C.F. FTTMLL79B65E409W, che concorre per la classe di concorso EE00, per la Campania; **La Torraca Valentina**, C.F. LTRVNT79M66H703F, che concorre per la classe di concorso AA00, per la Campania; **Mazzella Elisabetta**, C.F. MZZLBT81S58D390Q, che concorre per la classe di concorso per la classe di concorso AA00, per la Campania; **Ocone Maria**, C.F. CNOMRA74C70D644K, che concorre per la classe di concorso AA00, per la Campania; **Remolino Virgilia**, C.F. RMLVGL81P55H703N, che concorre per la classe di concorso AA00, per la Campania; **Russo Alessandra**, C.F. RSSLSN81E56A091D, che concorre per la classe di concorso AA00, per la Campania; tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al ricorso introduttivo – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Sardegna n. 69, presso lo studio dell'avv. Francesco Prota. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.198.10.584 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., **nonché contro** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentati e

difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, regolarmente costituitasi,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA6361/U/24 del 28 agosto 2013, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva per la classe di concorso EE00 e successive modiche modifiche: decreto prot. n. AOODRCA6444/U/3 del 30 settembre 2013; **B)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA6361/U/23 del 28 agosto 2013, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva per la classe di concorso AA00 e successive modiche modifiche: decreto prot. n. AOODRCA6443/U/6 del 26 settembre 2013;

NEL RICORSO iscritto al RGN 6600/2013 **PROPOSTO PER:** *"**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A)** della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione, prot. n. 0003123 del 14 novembre 2012 (successivamente conosciuta), con la quale l'Amministrazione resistente stabiliva – in contrasto con precedenti note di chiarimenti – che il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali potesse costituire valido requisito per la partecipazione al concorso a posti e cattedre per la scuola primaria e dell'infanzia (bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), nella sola ipotesi in cui riportasse «la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"»; **B)** dei conseguenti provvedimenti di esclusione dei ricorrenti, adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in applicazione della nota di cui al punto a), comunicati con note individuali trasmesse mediante posta elettronica certificata o raccomandata; **C)** in parte qua, qualora occorra, del Decreto direttoriale del Ministero*

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), con il quale veniva indetto il concorso a posti e cattedra finalizzato al reclutamento del personale docente, laddove disciplina i requisiti di ammissione alla selezione relativa alla scuola primaria e dell'infanzia (art. 2, co. 2, lett. a) e b)), se e nell'ipotesi in cui detta clausola debba intendersi nel senso di circoscrivere la partecipazione ai soli candidati muniti di diploma che riporti espressamente la dicitura "Maturità magistrale ad indirizzo linguistico"; ***D)*** *di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti dei ricorrenti;*

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA *del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione in parola, siccome titolari di valido requisito di ammissione* ***E, CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA*** *delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire ai ricorrenti di svolgere le ulteriori prove concorsuali."*

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnavano il decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), recante indizione del concorso pubblico a posti e cattedre – per titoli ed esami – per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui comportava la loro esclusione, stante l'imposizione di requisiti soggettivi di partecipazione del tutto illegittimi.

Con decreto n. 2734/2013 del 09.07.2013 codesto Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e, per l'effetto, disponeva l'ammissione con riserva dei

ricorrenti alle operazioni concorsuali, confermata poi con l'ordinanza cautelare n. 8030/2013 del 29.08.2013.

I ricorrenti superavano, quindi, le prove selettive svolte nei rispettivi ambiti regionali e classi concorsuali, risultando idonei sebbene la loro posizione fosse ancora *sub iudice*, come si evince dalle graduatorie definitive approvate dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali **(doc. 8)**.

* * * * *

Con i presenti motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe, recanti approvazione delle graduatorie definitive del concorso di cui è causa, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e classi concorsuali, nella parte in cui dispongono l'inserimento con riserva dei ricorrenti, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

I provvedimenti impugnati sono affetti da illegittimità derivata, essendo inficiati dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Come ampiamente dedotto nei precedenti scritti difensivi, infatti, il bando concorsuale disciplinava requisiti di ammissione irragionevoli, illogici, ingiusti ed in contrasto con principi fondamentali di imparzialità e buon andamento, che impedivano la partecipazione dei ricorrenti alla selezione concorsuale.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugnano le graduatorie definitive pubblicate dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali per ciascuna classe concorsuale, relative alle procedure selettive cui hanno preso parte i ricorrenti.

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO *nell'interesse dei sigg.ri* ***Barbarulo Mariarosaria****, C.F. BRBMRS79R47H703L, che concorre per la classe di concorso AA00;* ***Cruoglio Marina****, C.F. CRGMRN82L55G039O, che concorre per la classe di concorso EE00;* ***Fittipaldi Mirella****, C.F. FTTMLL79B65E409W, che concorre per la classe di concorso EE00;* ***La Torraca Valentina****, C.F. LTRVNT79M66H703F, che concorre per la classe di concorso AA00;* ***Mazzella Elisabetta****, C.F. MZZLBT81S58D390Q, che concorre per la classe di concorso AA00;* ***Ocone Maria****, C.F. CNOMRA74C70D644K, che concorre per la classe di concorso AA00;* ***Remolino Virgilia****, C.F. RMLVGL81P55H703N, che concorre per la classe di concorso AA00;* ***Russo Alessandra****, C.F. RSSLSN81E56A091D, che concorre per la classe di concorso AA00; tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Sardegna n. 69, presso lo studio dell'avv. Francesco Prota. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.198.10.584; Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it – ivandelgiudice@avvocatinapoli.legalmail.it*

CONTRO *il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,*

NONCHÉ CONTRO *l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.,*

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) *della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione, prot. n. 0003123 del 14 novembre 2012 (successivamente*

conosciuta), con la quale l'Amministrazione resistente stabiliva – in contrasto con precedenti note di chiarimenti – che il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali potesse costituire valido requisito per la partecipazione al concorso a posti e cattedre per la scuola primaria e dell'infanzia (bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), nella sola ipotesi in cui riportasse «la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"»; ***B)*** *dei conseguenti provvedimenti di esclusione dei ricorrenti, adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in applicazione della nota di cui al punto a), comunicati con note individuali trasmesse mediante posta elettronica certificata o raccomandata;* ***C)*** *in parte qua, qualora occorra, del Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), con il quale veniva indetto il concorso a posti e cattedra finalizzato al reclutamento del personale docente, laddove disciplina i requisiti di ammissione alla selezione relativa alla scuola primaria e dell'infanzia (art. 2, co. 2, lett. a) e b)), se e nell'ipotesi in cui detta clausola debba intendersi nel senso di circoscrivere la partecipazione ai soli candidati muniti di diploma che riporti espressamente la dicitura "Maturità magistrale ad indirizzo linguistico";* ***D)*** *di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti dei ricorrenti;*

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA *del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione in parola, siccome titolari di valido requisito di ammissione* ***E, CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA*** *delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire ai ricorrenti di svolgere le ulteriori prove concorsuali.*

FATTO

A) *Con Decreto direttoriale del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012,* ***doc. 1****), dopo oltre 13 anni di vacanza concorsuale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva una selezione a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.*

Nel disciplinare i requisiti di ammissione, per quanto concerne i posti disponibili nella scuola dell'infanzia e primaria, l'art. 2, co. 2, lett. a) e b) del bando concorsuale prevedeva espressamente che, ai sensi del Decreto interministeriale 10 marzo 1997, potessero concorrere anche «i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998».

Il tenore letterale della suddetta clausola non lasciava adito a dubbio alcuno nel legittimare l'ammissione al concorso per tutti i soggetti muniti di diploma di studi rilasciato da un Istituto Magistrale nell'ambito dei corsi di studi sperimentali attivati ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

*I ricorrenti presentavano regolarmente domanda di partecipazione, indicando espressamente il possesso di tale requisito (****doc. 2****) e, superati i test preselettivi, espletavano con successo anche le prove scritte.*

B) *Occorre rilevare che entro il termine di presentazione delle domande, con nota dirigenziale del Dipartimento per l'istruzione, prot. A00DPIT n. 2870 del 26 ottobre 2012, indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali (****doc. 3****), il Ministero resistente aveva diramato una nota di chiarimenti, con la quale aveva rimarcato come il diploma di*

"maturità linguistica" conseguito presso gli istituti magistrali costituisse valido di ammissione.

A supporto di tale precisazione veniva richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1769 del 4 aprile 2003 (erroneamente indicata con il numero di ruolo, 2172/2002), che aveva acclarato la piena validità dei diplomi de quibus ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedra, tenuto conto che «il diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria».

Sulla scorta di tale pronunciamento, del resto, si era formato nel corso degli anni un granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, n. 3917 del 2008; Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550), ove si era rilevata la piena equiparazione tra il diploma magistrale e quello sperimentale linguistico, anche in considerazione della circostanza che «il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici». In altri termini, la sperimentazione avviata dagli Istituti magistrali, nell'implementare l'offerta formativa sulle lingue straniere, risultava coerente con la riforma del percorso di studio delle scuole primarie, nelle quali tali insegnamenti avevano assunto una consistente importanza.

Ma vi è di più. Nella citata nota del 26 ottobre 2012, il Ministero aveva fornito una netta linea ermeneutica della clausola del bando dettata dall'art. 2, co. 2, affermando che la formulazione letterale del disposto in questione aveva inteso recepire il richiamato insegnamento giurisprudenziale, dal momento che la prescrizione in parola prevedeva «solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro

l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine di corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione».

Peraltro, va sottolineato come proprio sulla scorta della piena ed indiscussa corrispondenza tra il diploma di maturità linguistica, rilasciato da Istituti magistrali nell'ambito di corsi sperimentali ex art. 278 del D.Lgs. n. 297/1994 cit., ed il diploma magistrale ordinario, sono numerosi i docenti che da anni insegnano nelle scuole statali, o perché ormai assunti in ruolo o perché inseriti stabilmente nelle relative graduatorie ad esaurimento.

C) *Inopinatamente, accadeva che, soltanto una volta scaduto il termine di presentazione delle domande di ammissione, con nota del Dipartimento per l'istruzione, prot. n. 0003123 del 14 novembre 2012, sempre indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e solo successivamente conosciuta dai ricorrenti (**doc. 4**), l'Amministrazione resistente operava un deciso renvirement, circoscrivendo l'ambito di applicazione dell'art. 2, co. 2 del bando concorsuale.*

In tal senso, infatti, il Ministero precisava che il diploma conseguito avrebbe dovuto necessariamente recare la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", poiché «solo i diplomi che riportano l'indicazione "maturità magistrale" assicurano un idoneo percorso di studio e di preparazione all'insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie».

Con la suddetta nota, quindi, si finiva con il determinare un illegittimo restringimento del novero dei soggetti ammessi al concorso in questione, e ciò mediante l'introduzione di un elemento ulteriore rispetto a quanto testualmente prescritto dall'art. 2, co. 2 del bando concorsuale che, come rilevato, si limitava a richiedere soltanto il possesso di diploma conseguito al termine di corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, senza indicare ulteriori specificazioni.

La nota impugnata, peraltro, oltre a porsi in stridente contrasto con i precedenti chiarimenti offerti, si palesava assolutamente immotivata, laddove ancorava la validità del titolo ad un mero dato di ordine formale, ossia la denominazione del diploma.

*Si trattava, con ogni evidenza, di circostanza assolutamente inconferente, tenuto conto che in fase di attivazione dei percorsi sperimentali ciascun Istituto Magistrale aveva assegnato diverse e non uniformi denominazioni. Basti solo pensare, ad esempio, che il diploma rilasciato dall'Istituto "G. Guacci" di Benevento (**doc. 5**) – la cui piena idoneità è stata sancita dal Consiglio di Stato con la decisione n. 1769/2003 – non contiene affatto la qualificazione di "Diploma magistrale", come oggi illogicamente imposto.*

*In espressa attuazione della nota del novembre 2012, richiamata nella parte motiva dei provvedimenti adottati, con note individuali trasmesse mediante posta elettronica certificata o raccomandata (**doc. 6**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania escludeva i ricorrenti, tutti titolari di diplomi sperimentali rilasciati da Istituti Magistrali.*

***D)** Avverso i provvedimenti impugnati, ricorrono i sig.ri Barbarulo Mariarosaria, Cruoglio Marina, Fittipaldi Mirella, La Torraca Valentina, Mazzella Elisabetta, Ocone Maria, Remolino Virgilia, Russo Alessandra, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome illegittimi per i seguenti*

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 2, LETT. A) E B) DEL BANDO CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 278 E SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.I. 10 MARZO 1997. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Come ampiamente dedotto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto frutto di un esercizio arbitrario e sviato della discrezionalità amministrativa. L'esclusione dei ricorrenti, invero, si basa su una motivazione assolutamente infondata, incongrua ed inconferente, laddove asserisce l'assenza dei requisiti di ammissione alla selezione in parola.

L'art. 2, co. 2, lett. a) e b) del Bando concorsuale, infatti, consente la partecipazione a tutti i soggetti – quali i ricorrenti, appunto – che abbiano conseguito un diploma rilasciato da un Istituto Magistrale nell'ambito di percorsi di studi sperimentali attivati secondo le modalità previste dalla normativa ratione temporis vigente (art. 278 del D.Lgs. n. 297/1994), e quindi indipendentemente dalle denominazioni eventualmente assunte.

La clausola in parola, del resto, è in linea con l'art. 2 del D.I. 10 marzo 1997, a mente del quale «I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché al concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994»

L'unica discriminante, in tal senso, è costituita soltanto dal riconoscimento formale del corso sperimentale, ossia dalla sussistenza di un valido decreto ministeriale di autorizzazione all'attivazione del percorso di studi.

La questione, del resto, è venuta più volte all'attenzione del giudice amministrativo che, con plurime pronunce, ha costantemente riconosciuto

l'idoneità dei titoli di studio de quibus ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedra.

In tal senso, è stato rilevato che tali corsi, proprio perché espressione di iniziative di innovazione e ricerca finalizzate alla miglior attuazione del nuovo assetto del ciclo scolastico e dei relativi ordinamenti didattici, si caratterizzano proprio per elementi di importante approfondimento nella preparazione dei futuri insegnanti; elementi che nulla tolgono – ma anzi aggiungono – all'ordinario percorso di studi magistrale.

Peraltro, di tale granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003 n. 1769; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3917 del 2008; Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550), il Ministero resistente era pienamente consapevole, come dimostrato dal contenuto e dal tenore della prima nota dell'ottobre 2012, adottata prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione.

Non è dato comprendere, quindi, perché – con un repentino quanto immotivato renviremeint – la successiva nota del novembre 2012 abbia inteso circoscrivere il campo di applicazione dell'art. 2 del bando concorsuale, introducendo un requisito ulteriore, non previsto dalla clausola in questione, peraltro ancorato ad un dato qualificatorio meramente "formale", siccome relativo alla denominazione assegnata al diploma sperimentale istituito ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. n. 297/1994.

Si tratta con ogni evidenza di un aspetto del tutto irrilevante, non essendo tale qualificazione (Diploma Magistrale) prescritta né dall'art. 2 del DI 10 marzo 1997, né tanto meno dal bando concorsuale.

Del resto, la circostanza che l'attivazione di percorsi sperimentali linguistici non abbia alterato la natura propria dell'ordinario diploma magistrale, oltre ad essere acquisizione inconfutabile della giurisprudenza amministrativa, risulta anche comprovata dalla sussistenza di validi decreti ministeriali di autorizzazione.

Orbene, alla luce di quanto rilevato appare assolutamente pretestuoso affermare che i diplomi conseguiti dai ricorrenti presso Istituti Magistrali nell'ambito di corsi sperimentali ex D.Lgs. n. 297/1994 non costituiscano validi requisiti di ammissione, soltanto perché denominati "Maturità Linguistica" o con locuzioni similari, posto che la denominazione formale non è assolutamente idonea ex se ad incidere negativamente sulla idoneità di detti titoli a legittimare la partecipazione ai concorsi pubblici ai sensi del DI 10 marzo 1997.

I provvedimenti impugnati, inoltre, sono viziati da una patente incoerenza intrinseca, stante la palese contraddittorietà delle determinazioni assunte in un brevissimo lasso di tempo senza che la motivazione addotta consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione di fornire un'interpretazione "additiva" della clausola del bando; e ciò in contrasto con la normativa di settore, con i chiari orientamenti della giurisprudenza amministrativa nonché con il principio fondamentale secondo il quale le disposizioni che comportano l'esclusione da una procedura concorsuale sono di stretta interpretazione, non suscettibili di letture estensive in virtù del favor partecipationis.

Nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga che l'opzione ermeneutica offerta nella nota del novembre 2012 (e nei conseguenti provvedimenti di esclusione adottati dall'USR Campania) sia coerente con le previsioni contenute nel bando concorsuale, si impugna espressamente l'art. 2, co. 2, lett. a) e b) del d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, siccome illegittimo in quanto in contrasto con la disciplina di settore (artt. 278 ss. del D.Lgs. n. 297/1994 – art. 2 del DI 10 marzo 1997), che consente l'ammissione alle procedure concorsuali dei soggetti muniti di diploma sperimentale rilasciato da istituti magistrali indipendentemente dalla denominazione assunta.

ISTANZA CAUTELARE. *In ordine al fumus boni juris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al periculum in mora, si evidenzia come l'esecuzione dei provvedimenti impugnati sia suscettibile di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, comportando l'estromissione da una procedura concorsuale che è ormai prossima alla conclusione, essendo prevista l'immissione in ruolo dei vincitori con l'avvio dell'a.s. 2013/2014. Ne deriva che il danno patito è in re ipsa, scaturendo un effetto escludente che pregiudica irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata nelle more della definizione del merito.*

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa istanza cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Roma – Napoli, 4 luglio 2013

(avv. Guido Marone) *(avv. Ivan Del Giudice)"*

* * * * *

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 21 ottobre 2013

(avv. Guido Marone) (avv. Ivan Del Giudice)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART. 41 C.P.A.

Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R o m a

I sottoscritti avv.ti Guido Marone ed Ivan Del Giudice, quali difensori e procuratori costituiti in giudizio, tenuto conto dell'elevato numero di soggetti aventi la veste di possibili controinteressati nelle rispettive procedure, nonché della loro difficile individuazione,

chiedono

alla S.V. Ill.ma di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami dei presenti motivi aggiunti, già notificati alle Amministrazioni resistenti.

Con ossequio

Napoli – Roma, 21 ottobre 2013

(avv. Guido Marone) (avv. Ivan Del Giudice)

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 24592/2013 del 18.11.2013.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".